



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 70

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36/2023 DAL 01.01.2025 E DISPOSIZIONI PER PERIODO PRECEDENTE".-

L’anno **duemilaventicinque**, addì **sette**, del mese di **agosto**, alle ore **ventidue** e minuti **zero**, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco	X	
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore		X
BORETTAZ STEFANO	Assessore	X	
	Totale	4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **ROLLANDOZ PAOLA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MICHELETTO ALEX** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36/2023 DAL 01.01.2025 E DISPOSIZIONI PER PERIODO PRECEDENTE".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22.12.2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 17.04.2025 con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.12.2024 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 18.12.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE AL PEG DI CUI ALL'ART. 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI BILANCIO TRIENNALE 2025/2027 AI RESPONSABILI DI SPESA";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 1 del 13.01.2025 recante ad oggetto: "NOMINA DEI RESPONSABILI DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2025", con il quale, tra l'altro, l'Ing. Elisa FAVRE è stata nominata Responsabile DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE E PONTBOSET A FAR DATA DAL 01.01.2025;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO CHE l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone: "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il successivo Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il successivo D.L. 73 del 21 maggio 2025 (art. 2, comma 1, lett. a);

ATTESO CHE l'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. n. 209/2024, ha introdotto una nuova disciplina relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche, disponendo che:

"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la

facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa dell'appalto digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”;

ATTESO inoltre che il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dalla legge n. 105/2025 di conversione del d.l. 73/2025 (che già aveva esplicitato la erogabilità dell'incentivo a favore dei dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività), in vigore dal 21 luglio 2025, introducendo, all'art. 2, i seguenti commi:

- *1-bis.* Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
- *1-ter.* Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
- *1-quater.* Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

ATTESO che il comma 1-bis, pertanto, dispone che l'articolo 45 e l'allegato I.10, così come modificati dal d.lgs. n. 209/2024, si applicano eccezionalmente a tutte le funzioni **svolte** a decorrere dal 31 dicembre 2024, per il che occorrerà:

- applicare i nuovi criteri di riparto a tutti gli appalti banditi successivamente al 31 dicembre 2024;
- con riferimento agli appalti banditi antecedentemente, indipendentemente dalla data, applicare i nuovi criteri alle funzioni svolte dopo il 31 dicembre 2024 e applicare il precedente regolamento alle attività che siano state svolte prima di tale data.

ATTESO che per quanto riguarda il tema delle concessioni e dei procedimenti di finanza di progetto, si conferma che le nuove disposizioni introdotte agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2 sono anch'esse applicabili secondo i criteri previsti all'articolo 17. Le stesse, in effetti, pur non essendo direttamente correlate all'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, sono frutto del recepimento di chiarimenti interpretativi inseriti in circolari ministeriali e dell'ANAC pubblicate nel corso del 2024 e del 2025.

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 e, da ultimo, integrato dal D.L. 73 del 21 maggio 2025 (art. 2, comma 1, lett. a) e dalla legge n. 105/2025 di conversione del d.l. 73/2025, in vigore dal 21 luglio 2025, che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTA la proposta di accordo sui “Criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs 36/2023 e smi” redatto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024”, predisposto dal Celva e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE in sede di contrattazione decentrata vanno approvati i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che vengono adottati nel presente regolamento posto in approvazione;

CONSIDERATA altresì la necessità di fissare criteri al fine di operare l'attribuzione e la successiva erogazione degli incentivi medesimi nel rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

TENUTO CONTO che con nota assunta agli atti d'ufficio in data 02.07.2025 il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica ha trasmesso l'accordo sui “Criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs 36/2023 e smi” aggiornato alle disposizioni del d.lgs. 209/2024, applicabile per l'erogazione degli incentivi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate a decorrere dal 01.07.2023, firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica del CPEL e dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria in data 1° luglio 2025;

RITENUTO di fare propri gli esiti della contrattazione decentrata e conseguentemente adottare i criteri in aderenza a quanto definito nel suddetto accordo;

RICHIAMATE tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, recante Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle previsioni del suddetto d.lgs. 36/2023, al fine di assicurare operatività alla disposizione dell'articolo 45, nel suo testo attualmente vigente, che necessita della adozione di un atto amministrativo a valenza generale, così come peraltro chiarito nel comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025 (“Indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal d.lgs. 209/2024 alle disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 in tema di incentivi per funzioni tecniche”);

RICHIAMATO il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, rispetto al conseguimento del quale gli incentivi alle funzioni tecniche risultano strumento necessario richiamato anche in norma di principio, sulla base della quale devono essere applicate le norme del Codice, come previsto dall'art. 4 del medesimo;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e quella di favorire il mantenimento di professionalità qualificate all'interno della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

RICHIAMATA la legge regionale 17 agosto 1981, n. 87, “Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica” e ss.mm.ii, in particolare laddove sono assegnate alla INVA s.p.a. le funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

RICHIAMATA la legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 “Legge finanziaria per gli anni 2015/2017”, ed in particolare l'art. 13, che istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante regionale (SUA VdA) con natura giuridica di centrale unica di committenza;

RICHIAMATO il precedente documento recante “Criteri per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023” con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16.12.2024;

ATTESO CHE, come chiarito nel comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025, il nuovo quadro normativo non impone la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il documento recante “Criteri per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e smi”, che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, il quale avrà i suoi effetti su tutti gli appalti banditi successivamente al 31 dicembre 2024.
2. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal documento di cui al precedente punto 1 si applicano le vigenti disposizioni di legge.
3. DI DARE ATTO del disposto di cui all’art. 17 del documento di cui al precedente punto 1 recante “Entrata in vigore”;
4. DI ATTESTARE CHE il documento recante “Criteri per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16.12.2024 e i precedenti si dovranno applicare alle attività che siano state svolte prima del 31.12.2024.
5. DI STABILIRE CHE, come chiarito nel sopra richiamato comunicato del Presidente ANAC del 7 maggio 2025, ai fini del riparto e liquidazione degli incentivi e alla luce del nuovo quadro normativo, i correlati importi troveranno allocazione nei capitoli di bilancio destinati alla retribuzione del personale o alle convenzioni disciplinanti i servizi associati secondo l’ordinamento contabile dell’ente senza la necessità di costituzione di un apposito fondo;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione e i criteri allegati all’albo pretorio online del Comune, nella sezione “Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali” del Portale unico della Trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta e nella sezione “Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale del Comune.
8. DI DEMANDARE al Responsabile di spesa, al Segretario comunale ed all’Ufficio tecnico comunale l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del regolamento del consiglio comunale, l’adozione della presente verrà comunicata ai Capigruppo consiliari.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MICHELETTO ALEX

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROLLANDOZ PAOLA